



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 64

Riunione del giorno 15/09/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - MODIFICA

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	MILLACCI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
CONSIGLIERE	FE' GIANLUCA	Si	
CONSIGLIERE	SALVADORI MONJA	Si	
CONSIGLIERE	CONTUCCI ELEONORA	Si	
CONSIGLIERE	CENNI ANGELA	Si	
CONSIGLIERE	PIERI LARA	Si	
CONSIGLIERE	PROTASI CHIARA	Si	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RUBEGNI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	CIOLFI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	MACCARI LUCIA	Si	
CONSIGLIERE	MACCARONE GIANFRANCO	Si	
CONSIGLIERE	ANDREOZZI GIAN LUCA	Si	
CONSIGLIERE	FARALLI ELEONORA		Si
CONSIGLIERE	VOLPE TERESA	Si	
CONSIGLIERE	BIANCHI MAURO	Si	

Totale Presenti: **15**

Totale Assenti: **2**

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **ALICE RASPANTI, BENIAMINO BARBI, LUCIA ROSA MUSSO**

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale precisa che i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno del Consiglio, essendo dei punti collegati verranno trattati e illustrati in modo unitario ma seguiranno una votazione separata.

Illustra la pratica l'Assessore Emiliano Migliorucci.

Dato atto che l'assessore Migliorucci propone il seguente emendamento:

All'art. 46 – AGEVOLAZIONI- **aggiungere** il comma d):utenze non domestiche: per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid_19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche riduzione del 15% nella parte fissa e nella parte variabile per le utenze iscritte a ruolo di attività che hanno una superficie non superiore a 200 mq, come stabilito annualmente dall'amministrazione con la deliberazione con la quale si approvano le tariffe (ed entro i limiti massimi stanziati nel bilancio di previsione).

Il Presidente del Consiglio comunale mette a votazione l'emendamento presentato dall'Assessore Migliorucci che viene approvato con voti a favore n.12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), astenuti n.3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti a favore n.12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), astenuti n.3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000).

Dato atto che il Sindaco dichiara: "...*omissis* per correttezza, affinché poi non si creino equivoci nell'applicazione di questa agevolazione, per quanto riguarda la riduzione del 15%, va specificato che quello che è l'emendamento che è stato portato in approvazione da parte dell'Assessore Migliorucci, va praticamente a sostituire il comma che nel Regolamento prevede l'applicazione del 5%; noi praticamente innalziamo dal 5 al 15%, quindi è necessario, per evitare equivoci, magari lo facciamo anche alla fine del mio intervento, un'approvazione diciamo dell'emendamento, di modo tale che alla fine di quello che ha letto l'Assessore si dica *per l'anno 2020 non si applica il precedente punto "b"*, perché il punto "b" prevedeva 5 punti percentuali quindi in questo caso noi vogliamo applicare 15 punti percentuali.. *omissis*" e propone, pertanto, di mettere nuovamente a

votazione emendamento per un'annotazione tecnica :

All'Art. 46 – AGEVOLAZIONI- **aggiungere** al comma d) un ulteriore ultimo capoverso: “*non si applica il precedente punto “b”*”.

Il Presidente del Consiglio comunale mette a votazione l'emendamento presentato dal Sindaco che viene approvato con voti a favore n.12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), astenuti n.3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti a favore n.12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), astenuti n.3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile(art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000).

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dall'Area Finanziaria;

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la parte relativa alla TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30/09/2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n. 23 del 30/03/2017;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale all'art. 1, comma 738, si è disposto che “*A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27*

dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”.

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, a decorrere dal 01.01.2020 il regolamento comunale per la disciplina IUC si deve ritenere vigente solo nella parte 2 “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”;

RITENUTO pertanto necessario modificare gli art. 1 e 40 del vigente Regolamento nel modo che segue:

Art.1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel Comune di Montepulciano e disciplina il tributo comunale sui rifiuti (**TA.RI.**) e sui servizi previsto **dall'art. 1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 668, art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 40 Entrata in vigore

1. **Le presenti modifiche al regolamento, pubblicate nei modi di legge, entrano in vigore il 1° gennaio 2020.**
2. **Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari, anche sopravvenute, per lo svolgimento dell'attività relativa di ogni fase di gestione del tributo relativo alle annualità pregresse, comprese le disposizioni del Regolamento delle Entrate, laddove applicabile**

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

RICHIAMATO:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni

attività nei predetti luoghi;

- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio,

possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

RITENUTO di dover inserire nel regolamento comunale TARI un articolo che, utilizzando la possibilità consentita dal comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, fornisca, per il solo anno 2020, una risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto di inserire all'art. 26 – Agevolazioni - comma 1 **il punto c)** nel Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) avente il seguente contenuto: *"per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid_19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita per le UTENZE NON DOMESTICHE una riduzione del tributo pari al 20%, calcolato sulle tariffe 2019, per le categorie e sottocategorie da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3,9,10,12 e 25.*

ATTESO che la misura agevolativa di cui trattasi tiene conto degli effetti negativi, diretti ed indiretti

nel loro complesso, della crisi emergenziale da Covid 1-9, sulle attività economiche, non solo laddove espressamente sospese dai provvedimenti nazionali e regionali ma anche in considerazione di una loro naturale contrazione determinata da più generali limitazioni agli spostamenti di mezzi e persone durante il “lockdown”;

CONSIDERATO che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione del 05.05.2020 n. 158 ha previsto varie misure di agevolazione agli utenti per la TARI anno 2020, alcune obbligatorie ed altre facoltative;

ATTESO che con la previsione del sopra dettagliato art. 26 del regolamento comunale TARI le agevolazioni obbligatorie previste dall’ARERA con deliberazione del 05.05.2020 n. 158 vengono interamente applicate;

ATTESO che nel periodo dell’emergenza COVID-19 ci sono state, come ampiamente noto, forti limitazioni allo spostamento nel territorio per le persone fisiche e quindi, in tali periodi, i proprietari non hanno potuto utilizzare le abitazioni non destinate a residenza e tenute a disposizione;

RITENUTO che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

VISTO

- l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 107 comma 2 del DL n. 18/2020 (nel testo risultante dalla conversione in legge, e come modificato dall’art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77) che rinvia il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre 2020;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i*

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in atti;

VISTO il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

con voti a favore n.12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), astenuti n.3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le modificazioni ed integrazioni agli artt. 1, 26, 40, del vigente “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)”
- 3) di dare atto pertanto che il testo del citato “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 4) di prendere atto che il predetto Regolamento così come modificato ed integrato entra in vigore con effetto dal 01/01/2020;
- 5) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) di dare mandato al responsabile dell'Area Finanziaria di trasmettere alla società “Montepulciano servizi srl”, incaricata della gestione del tributo TARI, il presente atto;

Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n.12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), astenuti n.3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RUBEGNI LUCA	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.